

STATUTO

della Società Consortile a responsabilità limitata

PTP SCIENCE PARK

Articolo 1: Denominazione

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 del Codice Civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata "**PTP Science Park - Società Consortile a Responsabilità Limitata**", di seguito denominata anche "Società", ed enunciabile anche "PTP Science Park – S.C. a R.L.".

Articolo 2: Sede Sociale

1. La società ha sede nel Comune di Lodi (LO) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al comma 1; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali internazionali.

Articolo 3: Durata della Società

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente dall'Assemblea con il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale.

Articolo 4: Scopo e oggetto sociale

1. La Società, senza fini di lucro, ha lo scopo di favorire e sviluppare la ricerca scientifica, anche applicata, e lo sviluppo tecnologico nel settore agroalimentare, della bioeconomia e delle scienze della vita, tramite:

- il coordinamento tra Enti al fine della creazione di un Polo della Ricerca nel territorio lodigiano;
- la gestione di un Incubatore di Impresa quale strumento per favorire la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nel settore agroalimentare e della salute;
- la promozione dell'internazionalizzazione della ricerca e dell'alta formazione tramite la realizzazione di percorsi formativi post-universitari;
- la realizzazione di programmi di ricerca, e l'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto nei settori agroalimentare, della bioeconomia e delle scienze della vita.

2. Nell'ambito del perseguimento dei suddetti fini istituzionali, la Società potrà:

- a) svolgere attività di studio e ricerca e promuovere l'evoluzione tecnologica e la ricerca scientifica in un contesto di collaborazione e sviluppo delle sinergie con le imprese, le università, gli organismi di ricerca pubblici e privati, nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per il settore agroalimentare, della bioeconomia e delle scienze della vita, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e conoscenze e alla ricerca applicata;
- b) favorire il trasferimento alle imprese delle conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate dai soci e all'interno dei centri di ricerca collegati, per favorire un incremento della competitività;
- c) promuovere il collegamento tra il tessuto economico e le imprese, le università, i centri di ricerca pubblici e privati nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per il settore agroalimentare, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie, dei risultati della ricerca, incentivando anche le azioni di spin-off tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa;
- d) rispondere alle esigenze di innovazione provenienti dal mondo produttivo, promuovere l'imprenditorialità innovativa e diffondere la cultura dell'innovazione;
- e) svolgere attività di informazione e di marketing nell'ambito di azioni riguardanti l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e conoscenze e la ricerca applicata sviluppate, allo scopo di attrarre nuove imprese;

- f) promuovere e organizzare programmi di formazione post-universitaria, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete delle imprese, delle università e degli organismi di ricerca dei settori;
- g) promuovere, anche partecipando alla gestione, l'uso di installazioni comuni e laboratori misti pubblico-privato che rispondano alle esigenze delle imprese, e che consentano di realizzare una collaborazione tra il sistema ricerca e l'impresa per realizzare efficacemente l'azione di trasferimento tecnologico;
- h) individuare ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee.

3. La società potrà compiere nel rispetto dei divieti, dei limiti, delle condizioni e delle autorizzazioni previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico né in via prevalente), industriali, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il perseguimento dell'oggetto sociale fra cui l'assunzione, sia diretta sia indiretta, di interessenze e di partecipazioni in altre società, enti o imprese, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio, attività queste da esercitarsi non nei confronti del pubblico e non in via prevalente ed escluse, comunque, tutte le attività riservate di cui al D.Lgs. 58/1998 e al D.Lgs. n. 385/1993.

4. Avuto riguardo alle finalità della Società, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dalle Istituzioni consorziate o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità alle imprese dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.

5. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai Soci. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e risorse messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

6. La società consortile non ha fini di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate.

7. È inibita alla società la raccolta del risparmio tra il pubblico.

8. Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alla normativa tempo per tempo vigente ed ogni attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa in tema di attività riservate alle professioni ordinistiche.

Articolo 5: Soci

1. Possono essere ammessi alla Società consortile soci che condividano gli scopi e l'oggetto della Società. E precisamente, in via enumerativa e non esaustiva:

- a) Enti Locali;
- b) Università ed organismi di ricerca pubblici o privati;
- c) Organizzazioni e istituzioni internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca in settori di riferimento della Società;
- d) Enti di istruzione e formazione;
- e) Imprese;
- f) Fondazioni Bancarie e Istituti di Credito;
- g) Altri soggetti di diritto pubblico o privato.

2. L'ammissione di nuovi soci nonché la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale da parte di terzi non soci sarà subordinata alla manifestazione di gradimento dell'Organo Amministrativo che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante socio dei requisiti di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali, nonché il possesso dei pareri favorevoli eventualmente richiesti dalla normativa di riferimento. A tal fine, chi aspiri a conseguire la qualità di socio, per acquisto o per sottoscrizione di quote, dovrà presentare all'Organo Amministrativo la domanda per ottenere il gradimento, illustrando brevemente le proprie attività e comprovando di trovarsi nelle condizioni di cui sopra. L'Organo Amministrativo provvederà entro trenta

giorni dal ricevimento della domanda a dare comunicazione scritta al richiedente dell'espressione positiva o negativa del gradimento, che dovrà essere sempre e comunque motivata.

Articolo 6: Contributo dei soci

1. La Società potrà richiedere ai soci contributi annuali, che saranno determinati dall'Assemblea dei Soci, su proposta dell'Organo Amministrativo, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei soci. Per i soggetti pubblici detti contributi saranno determinati nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci. Le poste contabili saranno separatamente individuate in bilancio.

2. Per i soci pubblici, ai sensi della Legge n. 122/2010, art. 6, comma 19, è fatto divieto, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore della società, qualora questa abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Articolo 7: Obblighi dei soci

1. I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale, del contributo annuale se deliberato, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 6, e rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. I soci possono svolgere autonomamente tutte le attività relative allo scopo della società di cui all'articolo 4 del presente statuto, pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei diritti di proprietà stabiliti dalle leggi in materia e specificati in appositi regolamenti interni.

3. Gli obblighi e i diritti giuridici ed economici connessi alla partecipazione dei soci ai singoli progetti di ricerca, se finanziati o cofinanziati con capitale pubblico, saranno oggetto di apposite convenzioni tra i soggetti partecipanti, approvate dall'Organo Amministrativo. Il contenuto delle convenzioni dovrà comunque rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.

4. Ai sensi dell'articolo 2603 del Codice Civile, e nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci per i soci pubblici, i soci assumono altresì i seguenti obblighi:

- di cedere, al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, la propria quota agli altri soci, secondo le indicazioni dell'Organo Amministrativo, in caso di recesso o di esclusione;
- di acquistare, al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, la quota del socio receduto o escluso, secondo le indicazioni dell'Organo Amministrativo.

Articolo 8: Domicilio dei Soci

1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese.

Articolo 9: Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

2. Possono essere effettuati conferimenti anche in natura, secondo quanto previsto dagli artt. 2464 e 2465 del Codice Civile.

3. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale sociale, devono essere preventivamente offerte in sottoscrizione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute e, solo in caso di rinuncia al diritto di sottoscrizione a preferenza, potranno essere offerte a terzi.

4. Stante il divieto di cui all'articolo 4, comma 6, non potrà essere deliberato l'aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.

E' esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

Articolo 10: Alienazione delle quote e prelazione

1. I soci possono alienare le proprie quote per atto tra vivi.

2. Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà offrirle in prelazione agli altri soci secondo la seguente procedura:

- a) il socio alienante dovrà comunicare la proposta di vendita della propria quota o di parte di essa, completa di tutti i suoi elementi, al Presidente a mezzo di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma; quest'ultimo, entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, provvederà ad informare gli altri soci mediante una lettera raccomandata a/r o di un telegramma da inviare all'indirizzo risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese;
- b) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetti al Presidente tramite una lettera raccomandata a/r o un telegramma; la mancata comunicazione entro il suddetto termine equivarrà a rinuncia;
- c) i soci che avranno manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione potranno acquistare la quota offerta in vendita alle condizioni e con le modalità indicate nella proposta di vendita formulata dal socio cedente. Nel caso in cui più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, potranno acquistare la quota offerta in vendita in proporzione alla quota di capitale sociale dagli stessi posseduta;
- d) in caso di mancato esercizio della prelazione alle condizioni e con le modalità specificate nel presente statuto, il socio cedente potrà vendere a terzi la sua quota o parte di essa alle stesse identiche condizioni portate a conoscenza degli altri soci con le modalità indicate in precedenza. Il successivo acquisto da parte del terzo sarà comunque preventivamente sottoposto al gradimento di cui al superiore articolo 5, comma 2, secondo le modalità in esso specificate.

3. Il prezzo al quale si offrirà in vendita la quota non può essere superiore al valore nominale della quota oggetto di vendita ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, come desumibile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e/o da situazione patrimoniale appositamente redatta, previa approvazione del Sindaco unico.

Articolo 11: Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione della persona giuridica.

Articolo 12: Recesso

1. I soci che recedono dalla società non hanno il diritto di ottenere il rimborso del valore nominale, ovvero del minor valore proporzionale a seguito di perdite, della propria partecipazione.

2. Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Presidente tramite lettera raccomandata a/r o telegramma con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

Articolo 13: Esclusione

1. L'esclusione dalla Società è deliberata dall'Assemblea nei confronti del singolo soggetto socio, con tanti voti che rappresentino la maggioranza di due terzi del capitale sociale, per i seguenti motivi:

- a) avvio delle procedure concorsuali a carico del socio e precisamente in caso di dichiarazione di fallimento o apertura delle procedure pre-fallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento, ove consentite, ovvero delle procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
 - b) apertura delle procedure di liquidazione del socio;
 - c) estinzione, a qualunque titolo, del socio come persona giuridica pubblica o privata.
2. Inoltre, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea potrà deliberare, con la medesima maggioranza di cui al comma 1, l'esclusione del socio che:
- a) non adempia al pagamento della propria quota del capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'articolo 2466 del codice civile;
 - b) non adempia, nei termini previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni adottate dall'Assemblea, al pagamento del contributo annuo dovuto per le spese di funzionamento (articolo 6);
 - c) non rispetti le disposizioni stabilite dal presente Statuto, dai regolamenti interni e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi della società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;
 - d) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società.
3. In riferimento al comma precedente, il socio moroso sarà diffidato dall'Organo Amministrativo a mezzo di lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata ad eseguire il conferimento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare l'esclusione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2466 del codice civile.
4. Le deliberazioni in merito all'esclusione, accompagnate dalle relative motivazioni, dovranno essere comunicate ai soci interessati tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata.
5. Non saranno prese in considerazione le quote possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione, per il computo delle maggioranze precedentemente menzionate.
6. Poiché è esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione, la quota sarà redistribuita proporzionalmente agli altri soci in proporzione alle quote dagli stessi già possedute, senza che nulla debba essere corrisposto al socio uscente. In tutti i casi di recesso o di esclusione del socio, il valore della quota del socio receduto o escluso, sarà pari al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale - determinato alla data di efficacia, rispettivamente, del recesso o dell'esclusione - a seguito di perdite.
7. E' fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del socio inadempiente.

Articolo 14: Organi della Società

1. Gli organi della Società sono:
- a) Assemblea dei Soci;
 - b) Presidente;
 - c) Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
 - d) Comitato Tecnico Scientifico;
 - e) Organo di controllo gestionale e contabile: Sindaco unico.

Articolo 15: Decisioni dei Soci

1. Le decisioni dei soci sono assunte con il metodo assembleare.
2. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea elegge l'Organo Amministrativo mediante votazione, nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabilite dal successivo articolo 21.
4. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta uno o più Soci lo ritengano opportuno tramite richiesta scritta da inviare tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata all'attenzione del Presidente.

Articolo 16: Modalità di Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura del Presidente, in esecuzione di conforme delibera dell'Organo Amministrativo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, messaggio telefax con ricevuta di ricezione, posta elettronica con conferma di recapito del messaggio o posta elettronica certificata. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.
3. L'Assemblea dei Soci è tenuta, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
4. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17: Intervento dei soci e rappresentanza in Assemblea

1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.
2. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei Soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'individuazione di eventuali facoltà e limiti della delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento dell'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.
4. Ciascun socio non può intervenire in Assemblea in rappresentanza di più di tre soci.
5. La Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente della Società, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo al Consigliere più anziano di età.
6. L'Assemblea dei Soci nomina un segretario.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
8. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
9. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio-video collegati, in quanto è ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In particolare, è necessario che sia consentito:
 - al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - agli intervenuti, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.Del rispetto di tali condizioni deve essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 18: Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di votazione

1. L'Assemblea dei Soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze richieste dalla Legge e dal presente Statuto.
2. La nomina delle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti.

Articolo 19: Compiti dell'Assemblea

1. Salvo comunque quanto riservato alla competenza dei soci dalla legge, l'Assemblea dei Soci provvede a:
 - a) nominare e revocare i componenti dell'Organo Amministrativo, fra cui il Presidente, nei casi ed ai sensi del successivo articolo 21, comma 7;
 - b) nominare il Sindaco unico, stabilendo, altresì, la misura del rispettivo compenso;
 - c) approvare il Piano Strategico pluriennale ed il budget annuale;
 - d) approvare il bilancio;
 - e) ammettere i nuovi Consorziati ai sensi dell'art. 5 e escluderli ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto;
 - f) modificare lo statuto con deliberazione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 20: Amministratore Unico, Presidente e Vice Presidente

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.
2. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e devono essere scelti secondo i criteri di professionalità e competenza previsti dall'articolo 21, comma 3.
3. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e l'adunanza dell'Organo Amministrativo.
4. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione vigilano sul buon andamento della Società.
5. In caso di sopravvenuta incompatibilità, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione decade con decorrenza immediata.
6. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti.
7. In sede di prima applicazione, L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere nominato nell'atto costitutivo.
8. Il Consiglio di Amministrazione sceglie altresì tra i suoi membri un Vice Presidente, che coadiuva il Presidente e ne assume le funzioni in caso di assenza/impedimento. In caso di assenza/impedimento del Presidente, qualora non sia stato nominato il Vicepresidente, ne assume le funzioni il consigliere più anziano.

Articolo 21: Composizione e durata dell'Organo amministrativo

1. La società è amministrata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, incluso il Presidente, con le modalità di cui al presente articolo.

2. L'assemblea elegge i componenti dell'Organo Amministrativo mediante votazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il cinquanta più uno per cento del capitale sociale.

3. I membri dell'Organo Amministrativo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato una esperienza specifica e documentata, attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese o enti di ricerca, sia pubblici che privati;
- b) funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività della Società ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con il predetto settore purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
- c) attività professionali attinente al settore di attività della Società.

4. I membri dell'Organo Amministrativo sono nominati nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente Statuto sociale. I membri dell'Organo Amministrativo sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il cinquanta più uno per cento del capitale sociale, fatta eccezione per quanto stabilito dall'articolo 2449 del codice civile e salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

5. Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito con l'avvenuta nomina di almeno due componenti, più il Presidente.

6. In sede di prima applicazione l'Organo Amministrativo può essere nominato nell'atto costitutivo.

7. I membri dell'Organo Amministrativo durano in carica per un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.

8. Il venir meno, per dimissioni o altra causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22: Convocazione dell'Organo Amministrativo, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione

1. L'Amministratore Unico o il Presidente convoca l'Organo Amministrativo nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.

2. L'Organo Amministrativo si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria almeno ogni quattro mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il suo vertice lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, dall'Amministratore Delegato, oppure dal Sindaco unico. Le riunioni dell'Organo Amministrativo sono presiedute dal suo vertice o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.

3. Le convocazioni devono essere fatte per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle ventiquattro ore, a mezzo di messaggio telefax con ricevuta di ricezione o di posta elettronica con conferma di recapito del messaggio o tramite posta elettronica certificata. I motivi d'urgenza sono sottoposti alla ratifica dell'Organo Amministrativo.

4. L'adunanza dell'Organo Amministrativo può svolgersi anche in più luoghi, audio-video collegati, in quanto è ammesso l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In particolare, è necessario che sia consentito:

- al presidente dell'adunanza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Del rispetto di tali condizioni deve essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

5. Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei all'Organo Amministrativo stesso.

6. Per la validità delle riunioni dell'Organo Amministrativo e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.

Articolo 23: Deliberazioni dell'Organo Amministrativo

1. Per la validità delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

2. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni dell'Organo Amministrativo sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 24: Compiti dell'Organo Amministrativo

1. All'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riserva espressamente ai Soci, e salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori.

2. L'Organo Amministrativo nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico e il suo Presidente, stabilendo, altresì, la misura del gettone di presenza, ed approva, prima dell'inizio di ciascun esercizio, il programma annuale d'attività della Società.

3. L'Organo Amministrativo deve inoltre, a mero titolo esemplificativo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto;
- b) operare affinché la Società agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle sue finalità;
- c) predisporre il Piano Strategico pluriennale ed il budget annuale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- d) approvare, nei termini di legge, il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- e) deliberare in ordine alla gestione amministrativa della Società e alla riscossione degli eventuali contributi dei soci per il corretto funzionamento della Società stessa;
- f) deliberare sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;
- g) deliberare sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società eccede i limiti delle eventuali deleghe;
- h) proporre, all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale e modifiche delle norme del presente Statuto;

- i) predisporre e far approvare il regolamento interno dall'Assemblea dei Soci;
- j) istruire le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
- k) prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- l) avviare la procedura di esclusione nei confronti dei soci, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 13;
- m) gestire le eventuali procedure di alienazione delle quote delle Società;
- n) deliberare sulle liti attive e passive.

4. L'Organo Amministrativo, in merito alle decisioni che attengono alle attività tecnico-scientifiche, dovrà preventivamente acquisire il parere obbligatorio e non vincolante del Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 25: Amministratore Delegato

1. L'Organo Amministrativo potrà nominare, al proprio interno, uno o più Amministratori Delegati, a cui, fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, delegare l'attuazione delle proprie delibere nonché l'attività di gestione ordinaria ed altre specifiche attribuzioni, stabilendo, altresì, la misura dei relativi compensi, entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 26: Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico, nominato dall'Organo Amministrativo, è composto da professionisti componenti di riconosciuta esperienza nel settore tecnico-scientifico di riferimento.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico rimane in carica tre esercizi e costituisce l'organo di indirizzo e valutazione scientifici dello sviluppo delle attività della Società.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri obbligatori e non vincolanti su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità della Società e può avvalersi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di esperti in settori scientifici propri e affini a quelli caratteristici della Società.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del proprio Presidente, secondo le modalità già definite per l'Organo Amministrativo.
5. Il Comitato Tecnico Scientifico si intende validamente costituito con l'avvenuta nomina di almeno tre componenti.

Articolo 27: Il Sindaco unico

1. Il Sindaco unico viene nominato dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, ed esercita il controllo gestionale ed il controllo contabile.
2. Il Sindaco unico dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.
3. Salvo le ipotesi di legge nelle quali la revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione, con decisione dei soci la revisione legale dei conti può essere affidata - in alternativa - all'organo di controllo, ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro. Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo, lo stesso deve essere composto esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
4. Per la revisione legale dei conti, si applicano le disposizioni vigenti previste in tema di società per azioni.

Articolo 28: Diritti di proprietà - Obblighi di riservatezza

1. I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva proprietà del socio o del terzo che ha commissionato e pagato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine. Gli accordi in merito allo sfruttamento dei risultati della

ricerca devono essere conformi alla normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.

2. La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, in accordo con i Soci o con i terzi che hanno commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del Socio dalla compagine sociale. Al Socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, le conoscenze acquisite nello svolgimento delle attività sociali o da queste derivanti.

Articolo 29: Bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che decorre a far data dalla costituzione della Società.

2. Il progetto del bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa correlata della relazione sulla gestione, redatto a cura dell'Organo Amministrativo, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

3. Il progetto di bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità del maggior termine di centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364 com. 2 c.c..

Articolo 30: Utili di esercizio

1. La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai Soci.

2. Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente:

- a) almeno il 5% (cinque per cento) è destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) almeno il 20% (venti per cento) è destinato alla riserva ordinaria;
- c) il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Statuto e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 31: Scioglimento e Liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale, nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

2. I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, dovranno essere devoluti, con delibera dell'Assemblea assunta con voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale, a università o enti pubblici di ricerca operanti in campi inerenti allo scopo della società, agli Enti Locali o a soggetti che svolgono attività non economiche rispondenti alle finalità della Società.

Articolo 32: Rinvio

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia e ai regolamenti interni.